

ENC PUBBLICI: REDDITI e IRAP 2017 ANNO 2016



2017

Periodo d'imposta 2016

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI



LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO FRONTESPIZIO

Nel riquadro “Tipo di dichiarazione”:

- sono state **eliminate le caselle “Redditi” e “Iva”** in quanto la dichiarazione IVA non può essere presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi (art. 1, co. 641, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);
- è stata **eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”**. Il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” è stato equiparato a quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa “a sfavore” (termine stabilito dall’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, a seguito delle modifiche apportate all’art. 2 del d.P.R. n. 322/1998 dall’art. 5 del D.L. 193/2016 conv., Legge 225/2016).

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI 2017 ENC

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO FRONTESPIZIO nel riquadro “Tipo di dichiarazione”

TIPO DI DICHIARAZIONE										
	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO FRONTESPIZIO

Nel riquadro “Tipo di dichiarazione”:

- Nel riquadro “Visto di conformità” è stata **eliminata la casella “Visto di conformità rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA”**; anche tale modifica è intervenuta poiché la dichiarazione IVA non può essere presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi

LE PRECEDENTI NOVITÀ DEL MODELLO FRONTESPIZIO

Nella sezione “Firma della dichiarazione”, la casella “*Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario*” contiene l’indicazione della richiesta del contribuente che le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione e la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore, siano inviate all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione.

L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella “*Ricezione altre comunicazioni telematiche*”, inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”

(art. 1, co. 634 - 636, della Legge 190/2014)

LE NOVITÀ 2014 DEL MODELLO FRONTESPIZIO

Sono stati eliminati i campi relativi alla **sede legale e al domicilio fiscale della società o ente e quelli relativi all'indirizzo estero del rappresentante firmatario della dichiarazione**
(*art. 19, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175*).

LE NOVITÀ 2014 DEL MODELLO FRONTESPIZIO

Nella sezione **“Firma della dichiarazione”**, i soggetti che **esercitano il controllo contabile appongono la propria firma nella nuova colonna “Firma per attestazione” per attestare l’esecuzione dei controlli previsti** dall’art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Lo spazio per la firma sostituisce la casella “Attestazione” contenuta nel modello dell’anno scorso.

LE NOVITÀ 2014 DEL MODELLO FRONTESPIZIO

- Nella sezione “**Visto di conformità**” è stata inserita una **nuova casella, da compilare solo in caso di dichiarazione unificata**, per attestare a quale dichiarazione, ricompresa nel modello UNICO, si riferisce il visto di conformità (dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA oppure entrambe le dichiarazioni).

		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	FIRMA PER ATTESTAZIONE
Soggetto	Codice fiscale		

FRONTESPIZIO

Firma della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione nel caso egli enti pubblici e università dal collegio sindacale:

- codice fiscale di ciascun soggetto
- casella “Soggetto” per ciascun membro il codice 4

(AdE risoluzioni 26 Settembre 2005 n. 129/E e 19 Ottobre 2005 n. 146/E)

L'indicazione dei soggetti e la sottoscrizione deve avvenire da parte dei componenti il collegio in carica alla data di chiusura del bilancio anche se non più in carica alla data di trasmissione telematica

(AdE risoluzione 8 Giugno 2011 n. 62/E)

FRONTESPIZIO

La “Firma della dichiarazione”, da parte del collegio dei revisori è necessaria.

Oltre alla prassi che precede l’obbligo è ribadito da risposta ad interpello dell’AdE DRE Lazio del maggio 2016 su specifica istanza da parte dell’Università Sapienza di Roma dove si afferma:

con riferimento alla ratio del co. 5 del citato art. 1 e tenuto conto che, per sua stessa natura, l'esistenza di un organo di revisione comporta in ogni caso l'esercizio di una funzione di controllo di regolarità amministrativa e contabile (cfr. anche D. Lgs. 123/2011 per gli enti pubblici), questa Direzione Regionale ritiene che i membri del Collegio dei revisori dei conti dell'istante siano tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 9, co. 5, D.lgs. 471/1997

FRONTESPIZIO

Attestazione di conformità del Collegio Revisori

L'art. 10, co. 7, del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009 prevede che i contribuenti che intendono compensare (con compensazione orizzontale o esterna nel modello F24 ordinario), crediti **IVA, IRES e IRAP** Produttivo per **importi superiori ad euro 5.000,00 annui** sono tenuti a richiedere l'apposizione del **visto di conformità della dichiarazione** da cui emerge il credito.

Il visto di conformità può essere apposto anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis del c.c. attestante i controlli previsti dall'art. 2, comma 2 del Decreto MEF n. 164/1999.

In tal caso dovrà essere barrata la casella denominata “attestazione” nella sezione firma della dichiarazione frontespizio.

FRONTESPIZIO

CANONE RAI

La casella “canone RAI” deve essere compilata dai contribuenti che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni:

- radio (codice 1)
- radio televisive (codice 2)

in esercizi pubblici, in **locali aperti al pubblico o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.**

Qualora il contribuente **NON DETENGA ALCUN APPARECCHIO CON QUELLE CARATTERISTICHE** indicare **codice 3**

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO

Redditi d'impresa contabilità pubblica - quadro RC

Tra i componenti negativi, rigo RC6, è stata inserita una colonna dove indicare, al fine di consentire l'accesso al beneficio "Patent box" fin dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza di ruling, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo (art. 4, comma 4, del d.m. 30 luglio 2015).

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO

Redditi d'impresa contabilità pubblica - quadro RC

- Tra i componenti negativi, rigo RC7, sono state inserite due nuove colonne: la colonna 3, per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell'elenco di cui all'allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (**c.d. iper ammortamento**); **la colonna 4, per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni** di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla citata legge n. 232 del 2016, per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo di cui alla colonna 3; per tali beni i limiti di deducibilità sono maggiorati del 40%

LE PRECEDENTI NOVITÀ DEL MODELLO

Redditi d'impresa contabilità pubblica - quadro RC

Tra i proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, rigo RC1, vengono evidenziati, in colonna 2, gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'art. 167, co. 4, del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. c) del co. 1 dell'art. 87 del TUIR ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lett. b) del co. 5 dell'art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole e, in colonna 3, le plusvalenze derivanti dalla cessione delle suddette partecipazioni (*art. 3, co. 1, del D.lgs. 147/2015*)

LE PRECEDENTI NOVITÀ DEL MODELLO

Redditi d'impresa contabilità pubblica - quadro RC

Tra i componenti positivi al rigo RC3, l'ente residente nel territorio dello Stato, in caso di opzione per il regime di esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero, deve indicare, nella colonna 1, l'ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all'estero, a seguito dell'applicazione della disciplina di cui al comma 7 dell'art. 168-ter del TUIR (*art. 14, del D.lgs. 147/2015*)

LE PRECEDENTI NOVITÀ DEL MODELLO

Redditi d'impresa contabilità pubblica - quadro RC

Tra i componenti negativi, nel nuovo rigo RC6 (Reddito detassato), in colonna 2, è indicata la quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito (*art. 1, commi da 37 a 45, legge 23 dicembre 2014, n. 190*)

LE PRECEDENTI NOVITÀ DEL MODELLO

Redditi d'impresa contabilità pubblica - quadro RC

Nel rigo RC7 è stata inserita la colonna 2 per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni di cui all'art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR
(art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO

Redditi d'impresa contabilità pubblica - quadro RC

Nel **rigo RC21** i soggetti residenti nel territorio dello Stato che hanno optato per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero devono indicare per le stabili organizzazioni già esistenti, separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei 5 periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione (*art. 168-ter, co. 7, del TUIR, introdotto dall'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147*)

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO

Redditi d'impresa contabilità ordinaria - quadro RF

Tra le variazioni in aumento è stato eliminato **il rigo RF29**.

Non sono più indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, a seguito della abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell'art. 110 del TUIR (art. 1, comma 142, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

- Tra le “Altre variazioni in aumento”, **rigo RF31**, è stato eliminato il codice 2 col quale veniva esposto l'ammontare dell'incentivo fiscale da recuperare a tassazione derivante dall'applicazione del comma 3-bis dell'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 102/2009 (c.d. Tremonti-ter).

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO

Redditi d'impresa contabilità ordinaria - quadro RF

- Tra le variazioni in diminuzione, **rigo RF50**, al fine di consentire l'accesso al beneficio "Patent box" fin dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza di ruling, è stata prevista l'indicazione della quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo (art. 4, comma 4, del d.m. 30 luglio 2015).

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO

Redditi d'impresa contabilità ordinaria - quadro RF

- Tra le “Altre variazioni in diminuzione”, **rigo RF55**, sono stati previsti: il codice 47, per indicare la variazione fiscale conseguente all'applicazione del comma 7 dell'art. 110 del TUIR alle transazioni intercorse tra l'impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all'estero (nonché tra queste ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l'opzione per l'esenzione degli utili e delle perdite ai sensi dell'art. 168-ter del TUIR; il codice 55, per evidenziare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (modello «Industria 4.0», “iper-ammortamento”, art. 1, comma 9, della legge 232/2016); il codice 56, per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali (art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO

Redditi d'impresa contabilità ordinaria - quadro RF

- Tra le variazioni in diminuzione è stato eliminato il **rigo RF52**. Non sono più indicate le spese e gli altri componenti negativi, derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, per la quota deducibile a seguito dell'abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell'art. 110 del TUIR.

LE PRECEDENTI NOVITÀ DEL MODELLO

Redditi d'impresa contabilità ordinaria - quadro RF

Tra le “*Altre variazioni in aumento*”, rigo **RF31** sono stati previsti:

il nuovo **codice 45** per indicare l'ammontare della perdita esente delle stabili organizzazioni all'estero in caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR;

il nuovo **codice 46**, per indicare l'ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all'estero, a seguito applicazione della disciplina di cui al comma 7 dell'art. 168-ter del TUIR

(*art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147*)

LE PRECEDENTI NOVITÀ DEL MODELLO

Redditi d'impresa contabilità ordinaria - quadro RF

Tra le *variazioni in diminuzione* al rigo **RF46** è stata aggiunta la colonna 1 per indicare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'art. 167, co. 4, del TUIR qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione di cui alla lett. c) del co. 1 dell'art. 87 del TUIR ma non abbia presentato istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole

(art. 3, co. 1, lett. d, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147)

LE PRECEDENTI NOVITÀ DEL MODELLO

Redditi d'impresa contabilità ordinaria - quadro RF

Tra le *variazioni in diminuzione* al rigo **RF47** è stata aggiunta la colonna 1 per indicare gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'art. 167, co. 4, del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lett. b) del comma 5 dell'art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole

(art. 3, co. 1, lett.e, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147)

LE PRECEDENTI NOVITÀ DEL MODELLO

Redditi d'impresa contabilità ordinaria - quadro RF

Tra le *variazioni in diminuzione* al rigo **RF50**, colonna 1, va indicata la quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito
(*art. 1, co. Da 37 a 45, Legge 23 dicembre 2014, n. 190*)

LE PRECEDENTI NOVITÀ DEL MODELLO

Redditi d'impresa contabilità ordinaria - quadro RF

Tra le *variazioni in diminuzione* al rigo **RF52** è stata aggiunta la colonna 1 per indicare la quota delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, deducibili ai sensi dei co. 10 e 11 dell'art. 110 del TUIR, eccedenti il valore normale.

LE PRECEDENTI NOVITÀ DEL MODELLO

Redditi d'impresa contabilità ordinaria - quadro RF

Tra le *Altre variazioni in diminuzione* al rigo **RF55** sono stati previsti, tra gli altri:

il **codice 40**, per indicare l'ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Patent box);

il **codice 41**, per indicare l'ammontare degli utili esenti delle stabili organizzazioni all'estero in caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR;

il **codice 50**, per indicare, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni di cui all'art. 164, co. 1, lett. b), del TUIR (*art. 1, co. 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*)

LE PRECEDENTI NOVITÀ DEL MODELLO

Redditi d'impresa contabilità ordinaria - quadro RF

Al rigo **RF66** è stata aggiunta la colonna 7 “Imposte delle controllate estere” per indicare l’ammontare delle imposte assolate dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute

(art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).

LE PRECEDENTI NOVITÀ DEL MODELLO

Redditi d'impresa contabilità ordinaria - quadro RF

E' stato aggiunto il “**Prospetto degli interessi passivi indeducibili**” che deve essere compilato dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di enti non commerciali non residenti cui si applica, ai fini del calcolo dell'ammontare deducibile degli interessi passivi, l'art. 96 del TUIR.

Le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di ENC non residenti, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicano le disposizioni dell'art. 152 del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015 entrata in vigore del D.lgs. 147/2015 (*art.7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147*).

LE PRECEDENTI NOVITÀ DEL MODELLO

Redditi d'impresa contabilità ordinaria - quadro RF

Nel rigo **RF130** i soggetti residenti nel territorio dello Stato che hanno optato per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero devono indicare per le stabili organizzazioni già esistenti, separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei 5 periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione (*art. 168-ter, comma 7, del TUIR*)

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO

Reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari - Quadro RG

Sono stati aggiunti righi in analogia a quanto previsto per il quadro RF in relazione alle nuove fattispecie in precedenza descritte

LE NOVITÀ 2014 DEL MODELLO

Redditi dei fabbricati - quadro RB

- È stata eliminata la colonna contenente l'importo dell'IMU dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (*art. 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175*).

Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole - quadro RD

- Tra le “Attività agricole connesse”, **sezione III**, è indicato l'ammontare dei corrispettivi derivanti dall'attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche
- nella nuova **colonna 4, rigo RD10** (*art. 22, comma 1-bis, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*).

LE NOVITÀ 2014 DEL MODELLO

Determinazione del reddito complessivo – Calcolo dell'IRES – Quadro RN

Nel quadro RN (rigo RN20) è stato inserito un nuovo campo per l'indicazione della detrazione per investimenti in start-up innovative.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO

Prospetti comuni ai quadri RC, RD, RE, RF, RG, RH, e prospetti vari - Quadro RS

Nel prospetto relativo alle “Spese di riqualificazione energetica”, è stata **prevista la proroga fino al 31 dicembre 2017 dell’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’imposta lorda il 65%** delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo condominio l’agevolazione è invece prorogata fino al 31 dicembre 2021. Gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica beneficiano di una maggiore percentuale di detrazione (art. 1, comma 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – legge di bilancio 2017).

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO

Prospetti comuni ai quadri RC, RD, RE, RF, RG, RH, e prospetti vari - Quadro RS

Nel prospetto relativo alle “[Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche](#)” è stata prevista la proroga dell’agevolazione per gli interventi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017 (art. 1, commi 2 e 3 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – legge di bilancio 2017), prevedendo che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della citata legge n. 232 del 2016, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50%, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Qualora dalla realizzazione dei precedenti interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta o del 75 per cento, se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali. Qualora invece dalla realizzazione dei precedenti interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% della spesa sostenuta o dell’85%, se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO

Prospetti comuni ai quadri RC, RD, RE, RF, RG, RH, e prospetti vari - Quadro RS

Credito di imposta per redditi prodotti all'estero e per imposte assolte dalle controllate estere – Quadro CE

- E' stata prevista **l'applicazione al credito "indiretto" della regola della "per country limitation"** (articolo 165, comma 3, del TUIR), in base alla quale "la detrazione si applica separatamente Stato per Stato", a prescindere dall'unicità o dalla pluralità delle fonti di reddito ivi localizzate (*circolare dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 4 agosto 2016*).

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO

Prospetti comuni ai quadri RC, RD, RE, RF, RG, RH, e prospetti vari - Quadro RS

Dichiarazione integrativa - Quadro DI

- E' stato introdotto il quadro riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 (come modificato dall'art. 5 del D.L. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225) oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative, per indicare il maggior credito emergente da dette dichiarazioni integrative.

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI 2017 ENC



**REDDITI
QUADRO DI**

Dichiarazione integrativa

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

	Codice Fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Credito
	1	2	3	di cui (4	5
DI1				,00)	,00
DI2				,00	,00
DI3				,00	,00
DI4				,00	,00
DI5				,00	,00
DI6				,00	,00
DI7				,00	,00
DI8				,00	,00
DI9				,00	,00
DI10				,00	,00
DI11				,00	,00
DI12				,00	,00
DI13				,00	,00
DI14				,00	,00
DI15				,00	,00
DI16				,00	,00
DI17				,00	,00
DI18				,00	,00
DI19				,00	,00
DI20				,00	,00

LE PRECEDENTI NOVITÀ DEL MODELLO

Prospetti comuni ai quadri RC, RD, RE, RF, RG, RH, e prospetti vari - Quadro RS

- È stato aggiunto il prospetto “**Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari**”(rigo RS83) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d'imposta di riferimento (art. 5, comma 1, del d.m. 17 giugno 2014).

LE PRECEDENTI NOVITÀ 2014 DEL MODELLO

Prospetti comuni ai quadri RC, RD, RE, RF, RG, RH, e prospetti vari - Quadro RS

- È stato inserito il prospetto “**Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)**” (rigo **RS251**) per indicare il credito d’imposta per le **erogazioni liberali a sostegno della cultura effettuate** nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente non commerciale (art. 1, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106).

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO

Risultato della dichiarazione – Quadro RX

- Nella sezione I è stata inserita la colonna 1 “Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione” per indicare l’importo a debito delle imposte risultanti dai rispettivi quadri della presente dichiarazione (tenendo conto, per le imposte per le quali è presente la colonna 2, degli eventuali crediti evidenziati nel nuovo quadro DI).
- È stata eliminata, infine, la sezione “Determinazione dell’Iva da versare o del credito d’imposta” (sezione III); tale modifica è intervenuta poiché la dichiarazione IVA non può essere presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi.

Termini Presentazione

**in vigore con Decreto Legge 207/2008 conv. Legge
14/2009 di modifica D.P.R. 322/1998
art. 42, commi da 7-ter a 7-sexies**

**Il legislatore ha provveduto a ridefinire i termini di
diversi adempimenti fiscali modificando il DPR. 322/1998**

**Si ricorda che, la dichiarazione trasmessa
telematicamente si considera presentata nel giorno in cui
è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle
Entrate (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002)**

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI 2017 ENC

<i>Soggetti Obbligati</i>	<i>Presentazione Banca o Posta</i>	<i>Presentazione Telematica a regime</i>
Soggetti IRES obbligati invio telematico Dichiarazione REDDITI	Non prevista	30 Settembre
Dichiarazione IVA (DAL 2018)		30 Aprile
Dichiarazione IVA 2017		28 Febbraio
Dichiarazione IRAP in forma autonoma	Non prevista	30 Settembre
Modello 770	Non prevista	31 Luglio

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI 2017 ENC

- Si ricorda che ai sensi degli art. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, **le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del predetto termine del 30 settembre 2017 sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.**
- *Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.*

RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONI

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 18/12/2015

- In caso di dichiarazione integrativa presentata entro 90 giorni dalla scadenza, il ravvedimento deve essere operato ai sensi della lettera a-bis) del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e dunque con la sanzione ridotta ad 1/9 del minimo (pari a 28 euro).
- Resta invece fissato a 1/10 del minimo (25 euro) l'importo da versare in caso di dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni.
- in entrambi i casi sono anche dovute le sanzioni per gli eventuali versamenti tardivi

VERSAMENTI DICHIARAZIONI 2017 ENC

<i>Adempimento</i>	<i>Termine</i>
versamento del saldo e del primo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei REDDITI ed a quella dell'IRAP da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di persone	30 GIUGNO
versamento del saldo e del primo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei REDDITI ed a quella dell'IRAP da parte degli altri soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare	30 GIUGNO
versamento del saldo e del primo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'IRAP da parte degli altri soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio	30 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Termini di versamento IRES e IRAP)

(art. 37, comma 11, Decreto Legge 223/2006)

Tutti i contribuenti possono eseguire i versamenti nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% (entro il 30 Luglio).

Restano comunque fermi i termini per il versamento del secondo acconto (30 Novembre).

Per anno 2016 Decreto di spostamento dei termini di versamento dal 30 Giugno al ???? (senza maggiorazione) e dal 30 Luglio al ???? (con maggiorazione) per i soggetti obbligati agli studi di settore????

VERSAMENTI DICHIARAZIONI 2017 ENC

<i>Contribuenti</i>	<i>Oggetto Versamento</i>	<i>Termine Versamento</i>
<u>Contribuenti IVA</u> (nel 2009 non soggetti agli studi di settore)	Saldo annuale IVA se d'importo superiore a Euro 10,33	16 Marzo (16 Giugno) (16 Luglio) <small>per il periodo successivo al 16 marzo, devono maggiorare tale importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese</small>
<u>Società capitali e soggetti IRES</u> con esercizio coincidente anno solare	<u>IRES</u> ed altre imposte da REDDITI: saldo 2016 (se d'importo superiore ad Euro 12,00) e primo acconto 2017 <u>IRAP:</u> saldo 2016 (se d'importo superiore ad Euro 10,33) e primo acconto 2017	30 Giugno (30 Luglio)
<u>Società capitali e soggetti IRES</u> con esercizio coincidente anno solare	IRES, IRAP ed altre imposte: seconda rata acconto	30 Novembre

Modalità di versamento saldo e acconto IRES

Per i versamenti IVA ed IRES si utilizza il modello F24 EP telematico e i codici tributo sono i seguenti:

Saldo IRES – 203E

Primo Acconto IRES – 201E

Secondo Acconto IRES – 202E

Saldo IVA annuale – 619E

Il modello F24 ordinario si utilizza solo per le compensazioni a zero (con altre imposte)

nel caso di ravvedimento il versamento delle sanzioni deve essere effettuato con il codice

802E – IRES

801E - IVA

(risoluzione 7 Ottobre 2010 n. 101/E)

Modalità di versamento saldo e acconto IRAP

Per i versamenti IRAP (metodo retributivo e produttivo) si utilizza:

- il modello F24EP telematico se l'ente rientra fra quelli di cui alle tabelle "A" e "B" allegate alla Legge 29 Ottobre 1984 n. 720 (è titolare di un conto di tesoreria dello stato)**
- Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 Novembre 2007;**
- il bollettino di conto corrente postale negli altri casi (D.M. 9 Novembre 1998 n. 421)**
- il modello F24 ordinario solo per le compensazioni a zero (metodo produttivo con altre imposte)**

Modalità di versamento saldo e acconto IRAP

Per gli enti obbligati all'utilizzo del modello F24EP il versamento dell'IRAP si effettua:

**codice 380E retributivo acconti mensili ed eventuale saldo annuale
(risoluzione 12 Dicembre 2007 n. 367/E)**

codice 301E produttivo prima rata acconto

codice 302E produttivo seconda rata acconto

codice 300E produttivo saldo (risoluzione 14 Marzo 2008 n. 98/E)

nel caso di ravvedimento IRAP il versamento delle sanzioni deve essere effettuato con il codice 892E (risoluzione 12 Dicembre 2007 n. 367/E), si ritiene sia nel caso di metodo retributivo sia produttivo

**nel campo sezione Regioni, codice ente reperibile dalla tabella
“T0 – codici delle Regioni e Province Autonome”**

VERSAMENTI ACCONTI DICHIARAZIONI 2017 ENC

IRES art. 1, comma 301, Legge 311/2005	100%
Primo Acconto IRES 30 Giugno	40% di 100% se + di € 103,00
Secondo Acconto IRES 30 Novembre	60% di 100% o intero se non versato primo acconto

VERSAMENTI ACCONTI DICHIARAZIONI 2017 ENC

IRAP Produttivo IRAP Retributivo	100% se + di € 20,66 Non dovuto
Primo Acconto IRAP 30 Giugno	40% di 100% se + di € 103,00
Secondo Acconto IRAP 30 Novembre	60% di 100% o intero se non versato primo acconto

F24 EP CON COMPENSAZIONE CREDITI

Approvato il **nuovo modello F24 EP** a seguito dell'inserimento nella sezione "*DETTAGLIO VERSAMENTO*" del campo "*importi a credito compensati*".

E' utilizzabile dal 7 gennaio 2016 (restava utilizzabile la versione precedente fino al 30 giugno 2016). Per effettuare le compensazioni orizzontali ex art. 17 del D.Lgs. 241/97 gli enti pubblici che utilizzano il modello F24EP non dovranno più presentare modello F24 ordinario a saldo zero ma evidenzieranno le compensazioni medesime all'interno del modello F24EP (**Agenzia delle Entrate, [Provvedimento del Direttore n. 154279 del 1° dicembre 2015](#)**).

I nuovi codici per le compensazioni sono stati istituiti con risoluzione AdE n. 103/E/2015

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

- **Ravvedimento anche dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione**
- Tributi amministrati da AdE: ravvedimento possibile anche in caso di violazione già constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche
- Tributi amministrati da AdE: precluso ravvedimento solo a seguito di notifica di atti di liquidazione e di accertamento e di comunicazioni bonarie
- Decorrenza: dal 1° gennaio 2015

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

RAVVEDIMENTO: QUANDO	RIDUZIONE SANZIONE
entro 30 gg. da omesso versamento	1/10
entro 90 gg. da violazione o da termine di presentazione della dichiarazione	1/9
oltre 90 gg. ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	1/8
entro 90 gg. da termine di presentazione della dichiarazione in caso di omessa dichiarazione	1/10

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

RAVVEDIMENTO: QUANDO	RIDUZIONE SANZIONE
entro 2 anni da violazione o entro termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui commessa la violazione	1/7
oltre 2 anni dalla violazione o oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui commessa la violazione	1/6
dopo la notifica di un PVC	1/5

Interessi legali ravvedimento

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il **Decreto MEF** con il quale viene ridotto il saggio di **interesse legale a decorrere dal 1° gennaio 2016**: la nuova misura è pari allo **0,2%** in ragione d'anno

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – **Decreto 11 dicembre 2015** – G.U. n. 291 del 15-12-2015).

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Riduzione aliquota IRES - co. 61 - 65

A decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, l'aliquota IRES sarà pari al 24% (invece che al 27,5%) – per le banche + 3%

Così prevede la modifica all'art. 77, co. 1, del Tuir

Tassazione dividendi e plusvalenze (partecipazioni) con Decreto MEF saranno rideterminate le percentuali imponibilità in capo ai soci di cui all'art. 47, co.1, art. 58, co. 2, artt. 59 e 68, comma 3, del Tuir, nonché art. 4, co. 1, lett. q), D.lgs. 344/2003

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Introdotta il super ammortamento - co. 91 - 92

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il **costo di acquisizione è maggiorato del 40%**

Sono altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan e motocicli (beni di cui all'art. 164, co. 1, lett. b), del Tuir

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Casi non applicazione super ammortamento - co. 93

La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto MEF 31 dicembre 1988, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge, ad esempio infrastrutture, materiale rotabile, ecc.

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Irrilevanza super ammortamento su acconti - co. 94

Le disposizioni che introducono la maggior deduzione dell'ammortamento o del costo per i canoni di locazione finanziaria non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.

La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e 92

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Irrilevanza maggior valore 40% su studi settore - co. 97

Le disposizioni che introducono la maggior deduzione dell'ammortamento o del costo per i canoni di locazione finanziaria non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti dall'[articolo 62-bis](#) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

I valori si assumono senza tenere conto della maggiorazione del 40%

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Irrilevanza disposizioni super ammortamento - co. 91 - 94

Le disposizioni che introducono la maggior deduzione dell'ammortamento o del costo per i canoni di locazione finanziaria non si applicano per i beni diversi da quelli utilizzati nello svolgimento dell'attività commerciale degli enti.

L'ammortamento dei beni relativi all'attività istituzionale non sono interessati dalla disposizione che, in ogni caso, non incide sulla rappresentazione dei beni e degli ammortamenti in bilancio (siano essi strumentali per l'attività commerciale o meno)

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Rivalutazione del reddito dominicale e agrario – co. 909

A decorrere dal 2016, è aumentata dal 7% al 30% la misura della rivalutazione del reddito dominicale e agrario (modifica dell'art. 1, co. 512, L. 228/2012).

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Produzione e cessione di energia da impianti fotovoltaici – co. 910

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (pertanto dal 2016 per gli esercizi «solari»), costituiscono attività connesse e producono reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui, e fotovoltaiche fino a 260.000 kWh annui, e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da imprenditori agricoli (*modifica dell'art. 1, co. 423, L. 266/2005*).

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Paesi Black list – co. 142 - 144

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (dal 2016 per anno solare), sono introdotte alcune novità alla disciplina delle operazioni effettuate con gli Stati back list.

In particolare l'abrogazione dei commi 10 a 10-bis dell'art. 110 Tuir comporta, oltre al resto, il venire meno dell'obbligo della indicazione distinta nella dichiarazione modello UNICO degli acquisti effettuati nei paesi a fiscalità privilegiata

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Accertamento – Nuovi termini (co. 130 - 132)

Riguardo alla disciplina dettata dagli artt. 57, D.P.R. 633/1972 e 43, D.P.R. 600/1973 la legge dispone l'allungamento dei termini di accertamento, sia ai fini Iva che delle imposte dirette, nella seguente misura:

- › entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell'attuale quarto);
 - › entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell'attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione.
- Tali novità sono applicabili agli avvisi relativi al 2016 ed ai periodi successivi.

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Rivalutazioni terreni e partecipazioni – co. 887 - 888

è prorogato **all'1.1.2016** il termine per **rideterminare il costo di acquisto** delle **partecipazioni non negoziate** in mercati **regolamentati** e dei **terreni edificabili ed agricoli** posseduti da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.

Sono altresì prorogati al **30.6.2016** il termine a decorrere dal quale vanno **versate** le relative **imposte sostitutive** in un massimo di tre rate annuali e il termine per la **redazione** ed il **giuramento della perizia**

(per effetto della modifica dell'art. 2, co. 2, D.L. 282/2002, conv. Legge 27/2003)

La possibilità è concessa anche agli ENC pubblici e privati

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Rivalutazioni terreni e partecipazioni – co. 887 - 888

L'aliquota dell'**imposta sostitutiva** è però raddoppiata (già dal 2015 con la precedente Stabilità 2015 aveva subito un aumento):

- **partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati qualificate** e dei **terreni edificabili ed agricoli** : dal 4 all'8%.
- **partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati non qualificate**: dal 4% al 8%.

(per effetto della modifica dell'art. 2, co. 2, D.L. 282/2002, conv. Legge 27/2003)

La possibilità è concessa anche agli ENC pubblici e privati

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Detrazioni Interventi riqualificazione energetica – co. 74

Proroga (*modifica art. 14 D.L. 63/2013*) delle **detrazioni** per i **lavori di riqualificazione energetica** con **aggiunta delle schermature solari agli impianti di climatizzazione** in misura del:

- **65%** per le **spese** sostenute dal **6.6.2013** al **31.12.2016**;

Le **detrazioni** si applicano anche alle **spese** per **interventi** su **parti comuni condominiali**, ex artt. 1117 e 1117-bis c.c., o che interessino tutte le **unità immobiliari** di cui si compone il **singolo condominio** nella misura del:

- **65%** per le **spese** sostenute dal **6.6.2013** al **31.12.2016**;

(per effetto della modifica dell'art. 14, co. 1 e 2, D.L. 63/2013, conv. Legge 90/2013)

Le detrazioni continuano ad applicarsi anche alle P.A.

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Interventi recupero patrimonio edilizio e mobili – co. 74

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si stabilisce che, ferme restando le ulteriori disposizioni di cui all'art. 16-bis, D.P.R. 917/1986, per le spese documentate relative a tali interventi spetta una detrazione Irpef fino a euro 96.000 per unità immobiliare.

La detrazione è pari al:

- 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2016

(per effetto della modifica dell'art. 16, co. 1, D.L. 63/2013, conv. Legge 90/2013)

Le detrazioni sono Irpef e continuano a non applicarsi alle P.A.

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Termini per l'accertamento fiscale – co. 130 - 132

Allungato di un anno il termine per gli accertamenti in materia di imposte dirette, Iva e tributi locali che ad essi fanno riferimento.

- l'accertamento dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto (non più il quarto) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; in caso di omessa dichiarazione, il predetto termine è allungato di due anni (31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).

- non opera più il raddoppio dei termini in caso di violazioni aventi rilevanza penale.

- le nove norme si applicano con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2016

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)

Limiti alla compensazione orizzontale F24 – comma 574

La norma introduce una nuova "stretta" sulla **compensazione dei crediti fiscali**, prevedendo, in parziale analogia a quanto già previsto in ambito IVA (art. 10, D.L. 78/2009), la necessità di apposizione del **visto di conformità della dichiarazione**, laddove il contribuente proceda alla **compensazione orizzontale di crediti**, per importi superiori a **Euro 15.000 annui**, relative alle **imposte sui redditi (Ires e Irpef)** e relative **addizionali**, alle **ritenute alla fonte**, alle **imposte sostitutive** ed all'**Irap**.

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)

Limiti alla compensazione orizzontale F24 – comma 574

L'utilizzo in **compensazione** dei **crediti**, per importi superiori a **Euro 15.000 annui**, è alternativamente subordinato:

- all'**apposizione** del **visto** di **conformità** nella **dichiarazione** (di cui all'art. 35, co. 1, lett. a), D.Lgs. 241/1997);
- alla **sottoscrizione della dichiarazione** stessa da parte dell'organo incaricato della **revisione legale** (ovvero il collegio sindacale, laddove lo stesso sia investito anche del controllo contabile).

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)

Limiti alla compensazione orizzontale F24 – comma 574

Al contrario di quanto richiesto per l'IVA non sussisterebbe **alcun obbligo di presentazione preventiva della dichiarazione** rispetto al momento in cui si effettua la **compensazione orizzontale** del credito.

Infatti nella norma non si rileva l'obbligo di differimento della possibilità di **compensazione orizzontale** al giorno **16 del mese successivo** a quello di presentazione della **dichiarazione** da cui emerge il credito, laddove la compensazione ecceda l'importo di Euro 5.000,00.

Quindi l'apposizione del **visto di conformità** deve avvenire con la presentazione della **dichiarazione** da cui emerge il credito, e quindi anche in un momento successivo rispetto a quello in cui è avvenuta la **compensazione** stessa.

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)

Limiti alla compensazione orizzontale F24 – comma 574

Dall'esercizio in corso al 2013 la disciplina dei crediti d'imposta dei soggetti Iva sottoposti a **limiti di compensazione orizzontale** riguarda:

Credito IVA

- fino a 5.000 compensazione libera
- da 5.000 fino a 15.000 compensazione a partire dal 16 del mese successivo dalla presentazione di dichiarazione o istanza
- oltre 15.000 compensazione sottoposta al visto di conformità

N.B. – ulteriore condizione assenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a euro 1.500 a titolo definitivo per imposte erariali

La compensazione interna (verticale)) alla medesima imposta resta totalmente libera

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)

Limiti alla compensazione orizzontale F24 – comma 574

Dall'**esercizio in corso al 2013** la disciplina dei crediti d'imposta dei soggetti Iva sottoposti a **limiti di compensazione orizzontale** riguarda:

Altri crediti (Ires, Irpef, Irap, ritenute, addizionali, sostitutive)

- fino a 15.000 compensazione libera
- oltre 15.000 compensazione sottoposta al visto di conformità nelle dichiarazioni da cui emerge il credito

N.B. – ulteriore condizione assenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a euro 1.500 a titolo definitivo per imposte erariali

La compensazione interna (verticale) alla medesima imposta resta totalmente libera

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)

Limiti alla compensazione orizzontale F24 – comma 574

Crediti imposte dal 2014 limite annuale compensazioni euro 700.000 (art. 9, co. D.L. 35/2013)

Crediti compensabili liberamente nel 2014 senza visto oltre il limite di euro 15.000

E' dubbio che gli utilizzi effettuati nel 2014 di crediti risultanti dalle dichiarazioni presentate nel 2013 e senza "rigenerazione" del credito, cioè inserimento nella dichiarazione da presentare nel 2014, possano non essere soggetti a limitazioni in quanto:

- a) per l'IVA il visto era già richiesto anche sulle dichiarazioni anno d'imposta 2012
- b) per le altre imposte la possibilità di utilizzo dal 2014 senza attendere la dichiarazione determina di fatto la rigenerazione del credito anno d'imposta 2012 e precedenti

REDDITI D'IMPRESA

Deduzione IRAP su costo del lavoro

L'art. 2, co. 1, del D.L. 201/2011 ha introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, la **deduzione dalle imposte sui redditi di un importo pari all'IRAP** relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, co. 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446/1997.

N.B. - gli acconti rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta

Ovviamente deve trattarsi del costo del personale per la sola quota impiegata ed inerente lo svolgimento dell'attività commerciale – NO RETRIBUTIVO

L'aliquota IRES ordinaria è pari al 27,5%

E' da ritenere confermata anche agli effetti IRES l'agevolazione contenuta nell'art. 6, comma 1, lettera b), del D.P.R. 601/1973 che individua soggettivamente i destinatari dell'agevolazione negli *“istituti di istruzione ed istituti di studio e sperimentazione d'interesse generale che non abbiano fine di lucro”*, e riconosce la riduzione al 50% dell'aliquota (quindi al 13,75%), per effetto della precisazione dell'art. 191 del TUIR la quale fa espressamente salve le agevolazioni tributarie previste dal Decreto.

La lettura coordinata dell'art. 143 TUIR, in particolare del comma 1 e 2 fa rilevare che:

il reddito complessivo degli Enti non commerciali (quindi anche delle Università ed enti di ricerca, ecc.), è dato dalla sommatoria, in base all'art. 8, comma 1, TUIR delle singole categorie reddituali;

Fondiari

Capitale

Impresa

Altri

la dichiarazione deve essere sempre presentata quando l'ente svolge attività commerciali (non meramente occasionali e produttive di redditi d'impresa), anche se l'attività non ha prodotto un reddito od addirittura è stata generata una perdita

DETERMINAZIONE ACCONTI IRES 2015

Conferma limite deduzione costi autovetture d'impresa

L'art. 4, co. 72 e 73 della Legge 92/2012 ed il successivo art. 1, co. 501 Legge 228/2012 hanno ridotto i limiti di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture e mezzi di trasporto a motore fiscalmente assimilati utilizzati nell'attività d'impresa **dal 2013**:

- Mezzi di trasporto art. 164, lett. b), Tuir **deduzione 20%** (non + 40%)
- Veicoli ad uso promiscuo ai dipendenti art. 164, lett. b-bis), Tuir **deduzione 70%** (non + 90%)

Il reddito del 2012 non ne risentiva ma dei **nuovi limiti si doveva tenere conto per l'acconto 2013 computando l'imposta teorica 2012 con le nuove regole**

REDDITI FONDIARI

Immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione

L'art. 4, co. 5-quater e 5-sexies del D.L. 16/2012 ha modificato il trattamento fiscale degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico (art. 10 D.Lgs 42/2004) a decorrere dal 2012, abrogando l'art. 11, comma 2 della Legge 413/1991.

Già nella determinazione degli acconti dovuti per l'anno 2012 si doveva assumere, quale imposta del periodo precedente, quella derivante dalla nuova disciplina.

La **circolare Agenzia Entrate n. 19/E/2012 risposta 5.4** aveva chiarito le modalità di determinazione degli acconti relativi all'IRPEF e all'addizionale comunale all'IRPEF in presenza di locazione del fabbricato (applicabili anche all'IRES)

REDDITI FONDIARI

Immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione

Fino al 2011: reddito determinato *”in ogni caso mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato”*.

Dal 2012: *“Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione è elevata al 35%”*.

REDDITI FONDIARI

Immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione

Dal 2012 il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo risultante a seguito del confronto tra

- la rendita catastale effettiva dell'immobile rivalutata del 5%, rapportata al periodo e alla percentuale di possesso (ridotta al 50%), e
 - il canone di locazione ridotto del 35%, rapportato alla percentuale di possesso
- (conferma risoluzione AdE n. 114/E/2012).

Nel quadro RB del modello UNICO è necessario segnalare la condizione con gli specifici codici

REDDITI FONDIARI

Immobili di interesse storico o artistico posseduti ed utilizzati direttamente

La modifica degli artt. 90 e 144 del Tuir comporta che gli immobili riconosciuti d'interesse storico ed artistico non locati producono reddito:

- in misura pari al 50% della rendita catastale rivalutata
- non subiscono l'incremento di 1/3 in caso di bene tenuto a disposizione

Nel quadro RB del modello UNICO è necessario

REDDITI FONDIARI

Quadro RB

Nella colonna 11 e 12 di ogni rigo dovrà essere indicato codice Comune

Non concorrono all'imponibile IRES i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma:

- del 20 e 29 Maggio 2012 dichiarati inagibili e/o distrutti (art. 8, co. 3, D.L. 74/2012)
- del 6 Aprile 2009 purchè soggetti ad ordinanze sindacali di sgombero non ricostruiti e/o tornati agibili (art. 4, comma 5-octies, D.L. 16/2012)

REDDITI FONDIARI

Quadro RB

Provvedimenti esecutivi di sfratto prorogati

L'art. 4, co. 8, ha prorogato al 30 giugno 2014 il termine previsto dall'art. 1, co. 1, D.L. 158/2008, conv. dalla Legge 199/2008, relativo alla sospensione degli sfratti per particolari categorie disagiate e di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso abitativo

Nei limiti del periodo di sospensione il reddito del fabbricato non concorre all'imponibile

Nella colonna 8 di ogni rigo (casi particolari) dovrà essere indicato il codice 6

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Nuovi limiti detrazioni ONLUS – co. 137 - 138

Dal 2015 viene elevato il limite per le detrazioni di imposta in conseguenza delle **erogazioni liberali alle ONLUS**:

La deduzione dai redditi d'impresa è prevista nel **limite massimo di euro 30.000** (anziché euro 2.065,83), nei limiti del 2% del reddito d'impresa (art. 100, comma 2, lettera h), Tuir

Resta ferma la possibilità di optare per la **deduzione D.L. n. 35 del 2005**; le persone fisiche e gli enti soggetti all'IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti)

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Utili degli enti non commerciali – co. 655 - 656

Dall'esercizio 2014 viene innalzata dal 5 al **77,74%** la quota imponibile degli utili percepiti anche nell'esercizio d'impresa dagli enti non commerciali.

Per compensare la retroattività di applicazione la norma riconosce agli enti un credito d'imposta pari alla maggiore IRES scaturente nel solo periodo d'imposta 2014.

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Utili degli enti non commerciali – co. 655 - 656

Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2014, non concorre:

- alla formazione del reddito
- alla determinazione del valore della produzione IRAP
- al rapporto di cui agli [art. 61](#) e [109](#), co. 5, Tuir

Il credito può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33% del suo ammontare, dal 1° gennaio 2017, nella medesima misura e, dal 1° gennaio 2018, nella misura rimanente

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Utili degli enti non commerciali – co. 655 – 656

Circolare n. 6/E/2015

La circolare conferma che la riduzione dal 95% al **22,26%** della quota dei dividendi non assoggettati a tassazione sia riferibile a **“tutti” gli utili percepiti dagli ENC, anche se prodotti nell’esercizio di impresa.**

La relazione tecnica alla norma in esame, applica la nuova percentuale di imponibilità sia ai dividendi indicati nel quadro RL del modello di dichiarazione utilizzato dagli ENC, relativo ai redditi di capitale, sia ai dividendi indicati nel quadro RF dello stesso modello, relativo ai redditi d’impresa).

Quadri nella casistica di maggiore diffusione:

RA redditi terreni

RB redditi fabbricati

RC redditi impresa (da contabilità finanziaria - COFI)

RF redditi impresa (da contabilità generale - COEP)

RG redditi impresa (da contabilità semplificata)

RL altri redditi

RM redditi capitale

RT plusvalenze di natura finanziaria

RN riepilogo redditi determinazione imposta

RO elenco amministratori e revisori

RS prospetti vari

RW trasferimenti da e per l'estero

CE credito imposta redditi prodotti all'estero

RX crediti imposta da compensare o riportare

Pertanto per gli

ENC PUBBLICI

nella determinazione del reddito d'impresa dell'esercizio

**(derivante dalle attività commerciali di rilevanti dimensioni – sopra al limite che consente l'accesso alla contabilità semplificata)
avremo:**

CONTABILITA' FINANZIARIA (COFI) – QUADRO “RC”

CONTABILITA' GENERALE (COEP) – QUADRO “RF”

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)

Deducibilità perdite su crediti – co. 160

a decorrere dal periodo d'imposta in corso al **31.12.2013**, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, si configurano **elementi certi e precisi** anche in caso di **cancellazione** dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei **Principi contabili**

(modifica co. 5 dell'art. 101, D.P.R. 917/1986)

Ciò trova applicazione anche per la COEP della P.A. in relazione ai crediti in attività commerciale

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)

Deducibilità canoni leasing – co. 162 e 163

Per i **contratti di leasing stipulati dall'1.1.2014**, viene modificato il **periodo minimo di deducibilità dei canoni leasing** (identico trattamento per lavoratori autonomi e imprese). In particolare, fermo restando che i canoni possono essere dedotti in un lasso di tempo non inferiore a quello di cui all'art. 102, co. 7, D.P.R. 917/1986 legato al periodo d'ammortamento risultante dall'applicazione dei relativi coefficienti, il periodo minimo è fissato alla **metà** del periodo di ammortamento per la generalità dei **beni mobili** e a **12 anni** per i **beni immobili**

(modifica degli artt. 54, co. 2, e 102, co. 7, D.P.R. 917/1986)

Ciò trova applicazione anche per le P.A. in relazione ai leasing relativi all'attività commerciale

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)

Deducibilità IMU redditi d'impresa – co. 715 e 716

Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 l'IMU relativa agli immobili strumentali (per destinazione e natura) è deducibile, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, nella misura del:

- del **30%** per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013
- del **20%** per i periodi d'imposta successivi 31 dicembre 2013.

N.B. - Resta indeducibile ai fini IRAP

(sostituito comma 1, art. 14 del D.lgs. 23/2011)

n.b. si tratta di immobili utilizzati in modo promiscuo od integrale nelle attività produttive di redditi d'impresa e strumentali alle medesime non utilizzate in attività istituzionale

COMPONENTI REDDITO IMPRESA DEDUCIBILITA' LIMITATA

spese di telefonia fissa e cellulari, compreso oneri inerenti l'acquisto di beni relativi, spese d'uso (oneri utenze, manutenzioni, accessori, ecc.):

sono indeducibili per il 20% del loro ammontare ai sensi dell'art. 102, comma 9 del TUIR;

imposte sui redditi, l'IRAP e le altre imposte:

sono indeducibili a norma dell'art. 99 TUIR; tuttavia l'art. 6, comma 1, del Decreto legge 185/2008 prevede la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa, un importo pari al 10% dell'IRAP pagata, determinata ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo 446/1997, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto (Salvo i premi INAIL dell'attività commerciale le altre deduzioni sono inibite per la PA.)

spese di vitto ed alloggio sostenute per trasferte (missioni), effettuate fuori dal territorio comunale da parte di lavoratori dipendenti e/o di co.co.co.:

sono deducibili per ammontare non superiore a giornaliero € 180,76, in Italia ed € 258,23 all'estero; se il soggetto è stato autorizzato all'uso dell'automezzo proprio il valore del rimborso a ciò riferito non può essere superiore, al fine della sua deducibilità, ai costi di percorrenza riconosciuti per il veicolo (tariffe ACI); ciò per soddisfare il precetto di deducibilità limitata previsto dall'art. 95, comma 3 del TUIR;

spese di rappresentanza (inerenti svolgimento attività commerciali ai sensi dell'art. 108, comma 2, TUIR):

sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità definiti con decreto MEF 19 novembre 2008, anche in funzione della natura e della destinazione delle spese stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa (ricavi fino 10 milioni 1,3% max sul di più 0,5% fino a 50 milioni e 0,1% sul di più);

spese e altri componenti negativi, comprese le quote di ammortamento, relativi a mezzi di trasporto a motore quali autovetture, furgoni per trasporto *persone e/o promiscuo, autocaravan, ciclomotori e motocicli*:

sono deducibili in misura pari al 20% per effetto dell'art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR (La deducibilità sale al 70% per i mezzi di trasporto concessi in uso promiscuo ai dipendenti (lettera b-bis) –

NB fino dal periodo d'imposta 2013

spese e altri componenti negativi relativi ad acquisti anche di servizi professionali effettuati presso soggetti residenti in paesi esteri rientranti nella c.d. “black list” di cui all’art. 110, comma 10 e 12-bis del TUIR :

**sono totalmente indeducibili salvo che non sussistano specifiche condizioni
(Si veda il Decreto Ministeriale 23 Gennaio 2002);**

minusvalenze derivanti dalla destinazioni a finalità estranee all'esercizio d'impresa (art. 36 comma 18, del Decreto Legge 223/2006 di modifica dell'art. 101 del TUIR):

sono totalmente indeducibili le predette minusvalenze che derivino ad esempio dal trasferimento alla sfera istituzionale dei beni in precedenza relativi all'attività commerciale

spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e da questi non riaddebitate in fattura (Art. 36 comma 29, del Decreto Legge 223/2006 di modifica dell'art. 54 del TUIR.):

sulla base delle interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 28/E/2006) sono totalmente indeducibili in capo al committente le predette spese ove non risultino riaddebitate in fattura dal professionista interessato

N.B. solo dal 2015 il D.lgs. 175/2014 cambia le regole vedi sotto

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175

Spese Vitto e Alloggio Professionisti - art. 10

La nuova disposizione, **applicabile a decorrere dal periodo d'imposta 2015**, prevede, invece, che “Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.

La disposizione introduce una deroga al principio generale secondo il quale costituisce compenso per il professionista il rimborso delle spese da parte del committente ovvero il sostenimento delle spese direttamente da parte del committente.

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175

Spese Vitto e Alloggio Professionisti - art. 10

Dal 2015:

a) Il **committente** riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio.

b) Il **committente**:

- non comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta;
- non invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale.

Il costo è deducibile per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa)

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175

Spese Vitto e Alloggio Professionisti - art. 10

Dal 2015:

a) Il **committente** riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio.

b) Il **committente**:

- non comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta;
- non invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale.

Il costo è deducibile per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa)

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175

Spese Vitto e Alloggio Professionisti - art. 10

Dal 2015:

c) Il **professionista**:

- emette la parcella non comprendendo le spese sostenute dal committente per l'acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande;

- considera non deducibili le spese sostenute dal committente per l'acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande.

d) Il costo è deducibile per il **committente** in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa)

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175

Spese Vitto e Alloggio Professionisti - art. 10

Ricadute per il Committente

Se l'ENC (compreso le università) acquista i servizi nello svolgimento della propria attività commerciale, ai fini della deducibilità dell'onere, **non si applica l'art. 109, co. 5, quarto periodo, del Tuir**, concernente la determinazione del reddito d'impresa, **con limitazione al 75% della deducibilità delle spese sostenute per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.**

La funzione della spesa deve continuare a ritenersi assorbita dalla prestazione di servizi resa dal professionista beneficiario al committente (circ. 31/E14).

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175

Spese Vitto e Alloggio Professionisti - art. 10

Ricadute per il Committente

Quanto precede presuppone che sia dimostrabile l'inerenza della spesa rispetto all'attività del committente, l'effettività della stessa e che dalla documentazione fiscale risultino gli estremi del professionista o dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni e somministrazioni.

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175

Spese Vitto e Alloggio Professionisti - art. 10

N.B. la **circolare AdE n. 31/E del 30 dicembre 2014** afferma che la disposizione, considerata la sostanziale identità tra la nozione di compenso riferibile all'attività di lavoro autonomo professionale e quella riferibile all'attività di lavoro autonomo non abituale di cui alla lettera l) del comma 1 dell'art. 67 del Tuir (cfr. Circolari nn. 1 del 1973 e 58/E/2001, risoluzioni nn. 20/E/1998, 69/E/2003 e 49/E/2013) si ritiene che la disposizione *de qua sia applicabile anche nella determinazione dei redditi diversi derivanti da tali attività occasionali.*

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175

Spese Vitto e Alloggio Professionisti - art. 10

circolare AdE n. 31/E del 30 dicembre 2014

Pertanto, gli importi relativi alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiranno compensi in natura e non saranno deducibili dal reddito di lavoro autonomo non abituale.

Quanto precede rileva anche nel caso, diverso da quello oggetto della risoluzione n. 49/E/ 2013, in cui l'attività di lavoro autonomo occasionale non sia sostanzialmente gratuita, in quanto è previsto un compenso di importo eccedente le spese sostenute.

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175

Spese Vitto e Alloggio Professionisti - art. 10

circolare AdE n. 31/E del 30 dicembre 2014

Quest'ultima precisazione porta a ritenere che in presenza di compenso erogato dal committente a lavoratore autonomo occasionale con l'aggiunta del rimborso delle spese di viaggio e trasporto e con pagamento diretto del committente di spese di vitto e alloggio, il compenso e il rimborso delle spese di viaggio vengano comunque assoggettate a ritenuta alla fonte Irpef

COMPONENTI REDDITO IMPRESA DEDUCIBILITA' LIMITATA

spese manutenzione riparazione, ammodernamento e trasformazione non portate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili (limitatamente a quelli afferenti l'attività commerciale)

NB - dal 2012 non si tiene più conto degli acquisti e delle cessioni intervenute nell'anno (art. 3, co. 16-quater, D.L. 16/2012); l'eccedenza rispetto al limite del 5% è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi (art. 102, comma 6 del TUIR - non considerare agli effetti della determinazione della base di computo il costo dei beni strumentali all'inizio dell'esercizio, risultanti dal libro dei beni ammortizzabili, quando promiscuamente utilizzati nello svolgimento delle attività commerciali e istituzionali.

Il costo per le manutenzioni ecc. su beni ad utilità promiscua, per prudenza, deducibile nell'esercizio solo se il valore entro la soglia limite del 5%);

non sono deducibili gli ammortamenti anticipati o accelerati di beni strumentali materiali (abrogazione del comma 3, dell'art. 102 del TUIR);

quote di ammortamento anticipate (art. 1 comma 33 Legge 244/2007) e quote di ammortamento in misura piena nel primo esercizio di entrata in funzione dove è prevista la metà dell'aliquota (misura piena solo per l'anno 2008);

CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Contratti stipulati fino al 28 aprile 2012

se la durata del relativo contratto è inferiore ai $\frac{2}{3}$ della durata del periodo di ammortamento applicabile alla categoria omogenea del bene (in caso di beni immobili, qualora l'applicazione del metodo precedente determini un risultato inferiore ad 11 anni ovvero superiore a 18 anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a 11 anni ovvero pari almeno a 18 anni;
la disposizione concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008);

CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012

L'art. 4-bis del D.L. 16/2012 ha modificato l'art. 102, co. 7, del TUIR, stabilendo che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili;

in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della predetta regola determini un risultato inferiore a 11 anni o superiore a 18 anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a 11 anni ovvero pari almeno a 18 anni.


Per i mezzi di trasporto a motore diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al normale coefficiente di ammortamento (art. 102, co. 2, Tuir)

interessi passivi eccedenti quelli attivi ed oltre il limite del ROL (A – B del conto economico).

Inoltre nella determinazione delle componenti positive e negative del risultato di esercizio dovranno essere osservati i criteri generali previsti dagli artt. 109 e 110 (precedenti art. 75 e 76) del DPR. 917/1986 correlando naturalmente il tutto anche con le regole conseguenti alla scelta del regime contabile.

COMPONENTI REDDITO IMPRESA DEDUCIBILITA' LIMITATA

SVALUTAZIONE FORFETARIA CREDITI ATTIVITA' COMMERCIALE



(🏛 Art. 106, co. 1 e 2, Tuir)




Quota deducibile svalutazione → per lo **0,5%** del valore nominale o di acquisizione dei crediti commerciali *

deduzione non più consentita quando il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti supera il **5%** dei crediti risultanti in bilancio

la parte eccedente è ripresa a tassazione mediante una variazione in aumento nella dichiarazione.

Raggiungimento ad anno (🏛 art. 110, c. 5, Tuir)



PERDITE SU CREDITI ATTIVITA' COMMERCIALE

(🏛️ Art. 101, c. 5, Tuir)

Deducibili

se



Presenza elementi certi e precisi



In generale, è necessario dimostrare:




- Di aver fatto il possibile per il recupero del credito in sofferenza:
- Irreperibilità o indigenza del debitore
- Verbale di pignoramento negativo
- Intervento infruttuoso del legale e sua dichiarazione degli atti compiuti




In ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (+ accordo ristrutturazione dei debiti omologato)

PERDITE SU CREDITI ATTIVITA' COMMERCIALE

NOVITA' art. 33 D.L. 83/2012

-  Crediti di modesto importo
-  Crediti prescritti
-  Ampliamento fattispecie per assimilazione a procedure concorsuali



CREDITI ATTIVITA' COMMERCIALE DI MODESTO IMPORTO

Importo

non superiore ad **euro**
5.000 per ENC con attività
d'impresa di grandi
dimensioni*, e ad **euro**
2.500 per gli altri ENC

+

Scadenza

Scaduti da oltre 6 mesi
(alla data di chiusura del
bilancio)


=

Deducibilità immediata

* Euro 100 milioni Prov. dir. AdE 30.12.2012 e Prov. direttoriale n. 54291 del 6/04/09

CREDITI ATTIVITA' COMMERCIALE DI MODESTO IMPORTO


QUESTIONI CONTROVERSE



- Passaggio a CE**
- Pluralità di crediti sotto soglia**
- Pagamenti parziali**
- Valore nominale (o fiscale?)**
- Regime transitorio**
- Remissione del debito**
- Crediti garantiti**
- Competenza**

* Circolare Assonime n. 15 del 13 maggio 2013

PERDITE CREDITI ATTIVITA' COMMERCIALE



CREDITI PRESCRITTI

Prescrizione

In base a tipologia rapporto



Importo


Non prevista alcuna soglia



Deducibilità immediata

Si ritiene possibile stanziare la perdita
Anche se la prescrizione e' intervenuta
In esercizi precedenti

IRAP



**Dichiarazione
dell'imposta regionale
sulle attività produttive**

2017
anno d'imposta 2016

DICHIARAZIONE IRAP 2017

TIPOLOGIA PROSPETTO	CODICE QUADRO	NOVITA' ANNOTAZIONI
<i>Frontespizio e dati identificativi</i>	===	Contiene i dati relativi al tipo di dichiarazione, i dati identificativi del contribuente, i dati del dichiarante, domicilio per notificazione atti, riquadro sottoscrizione e trasmissione telematica
Amministrazioni e Enti Pubblici	IK	
<i>Attività Istituzionali</i>	Sez. I	
<i>Attività commerciali</i>	Sez. II	
<i>Produttori Agricoli</i>	Sez. III	
Ripartizione base imponibile IRAP e dati versamenti	IR	
<i>Base imponibile produttivo</i>	Sez. I	
<i>Versamenti attività commerciali</i>	Sez. II	Esposizione riepilogo dei versamenti
<i>Base imponibile retributivo</i>	Sez. III	
Prospetti vari	IS	

Frontespizio dichiarazione IRAP

Codice Regione o Provincia autonoma: indicare quello corrispondente alla sede domicilio fiscale dell'ente

Codice dichiarazione Unico: indicare modello UNICO ENC "4"

Codice natura giuridica: indicare "55" Amministrazione pubblica o "15" ente pubblico non economico

Domicilio notificazione atti: consente ai contribuenti che lo desiderano di eleggere un domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi dell'Agenzia delle Entrate. Ciò deriva dalla modifica all'art. 60 del DPR. 600/1973 ad opera dell'art. 37, comma 27, lettera c) e d) del Decreto Legge 223/2006 ove fra l'altro si stabilisce che le modifiche al domicilio delle società od enti hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di avvenuta variazione (non più dal sessantesimo).

DICHIARAZIONE IRAP 2017

Frontespizio dichiarazione IRAP

Dichiarazione Integrativa a favore Art. 5 D.L. 193/2016

La norma ha modificato l'art. 2, co. 8 e 8-bis Dpr. 322/1998
Non c'è più la distinzione IVA integrativa a favore

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
		Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali

DICHIARAZIONE IRAP 2017 – QUADRO IK

**PERIODO D'IMPOSTA 2016****QUADRO IK**
AMMINISTRAZIONI
ED ENTI PUBBLICI

Mod. N.

11

	Modulo riepilogativo in caso di amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti Irap	Codice fiscale del funzionario delegato (vedi istruzioni)		
Sez. I Attività istituzionali				Valori IRAP
IK1	Retribuzioni personale dipendente			,00
IK2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir			,00
IK3	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir			,00
IK4	Deduzioni	Redditi dei ricercatori 1 ,00	Spese apprendisti e disabili 2 ,00	Contratti formazione lavoro 3 ,00
IK5	Valore della produzione (IK1 + IK2 + IK3 — IK4 col. 4)			,00
Sez. II Attività commerciali				
IK6	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			,00
IK7	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			,00
IK8	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			,00
IK9	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			,00
IK10	Altri ricavi e proventi			,00
IK11	Totale componenti positivi			,00
IK12	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			,00
IK13	Costi per servizi			,00
IK14	Costi per il godimento di beni di terzi			,00
IK15	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			,00
IK16	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			,00
IK17	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			,00
IK18	Oneri diversi di gestione			,00
IK19	Totale componenti negativi			,00
IK20	Deduzioni	Redditi dei ricercatori 1 ,00	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 2 ,00	Spese apprendisti e disabili 3 ,00
IK21	Valore della produzione (IK11 — IK19 — IK20, col. 6)	Contratti formazione lavoro 4 ,00	Costo residuo per il personale dipendente 5 ,00	6 ,00
Sez. III Imprese del settore agricolo				
IK22	Corrispettivi			,00
IK23	Acquisti destinati alla produzione	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 1 ,00	Spese apprendisti e disabili 2 ,00	Contratti formazione lavoro 3 ,00
IK24	Deduzioni	Costo residuo per il personale dipendente 4 ,00		5 ,00
IK25	Valore della produzione netta (IK22 — IK23 — IK24 col. 5)			,00

ALIQUOTE IRAP DICHIARAZIONI 2017

Base imponibile	Aliquota
ATTIVITA' ISTITUZIONALE (regime naturale retributivo non opzionale assorbe l'attività commerciale in assenza di opzione metodo misto) IK5	8,5%
ATTIVITA' AGRICOLA (regime naturale non opzionale) IK25	1,9%
ATTIVITA' COMMERCIALE (con opzione metodo misto) IK21	3,9%

DICHIARAZIONE IRAP 2017

LE NOVITA' DEL MODELLO: QUADRO IS

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

art. 5, D.L. 22.10.2016, n. 193

La norma ha modificato l'art. 2, co. 8 e 8-bis, D.P.R. 22.7.1998, n. 322

Ad esempio nel modulo della **dichiarazione IRAP 2017 anno 2016** è stato inserito nel **quadro IS, sezione XVII**, per riportare il credito IRAP derivante da dichiarazioni integrative a favore presentate nel 2016 (*quindi oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative*).

IS91		IS92		IS93		IS94		IS95		IS96	
Codice fiscale		Periodo d'imposta		Codice regione		Errori contabili		Maggior credito			
1		2		3		4		5			
						(di cui	,00				,00
1		2		3		4	,00	5			,00
1		2		3		4	,00	5			,00
1		2		3		4	,00	5			,00
1		2		3		4	,00	5			,00
1		2		3		4	,00	5			,00
IS96 TOTALE						4	,00	5			,00

LE NOVITA' DEL MODELLO: QUADRO IS

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

art. 5, D.L. 22.10.2016, n. 193

La norma ha modificato l'art. 2, co. 8 e 8-bis, D.P.R. 22.7.1998, n. 322

■ Il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa concorre alla liquidazione dell'imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione.

■ Pertanto per i soggetti che determinano la base imponibile nei quadri IQ, IP, IC, IE o **IK (sez. II e III NON RETRIBUTIVO)**, l'importo di **rigo IS96, colonna 5**, **deve essere portato in diminuzione dell'importo di rigo IR26 o in aumento del rigo IR27 del quadro IR.**

LE NOVITA' DEL MODELLO: QUADRO IS

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

art. 5, D.L. 22.10.2016, n. 193

La norma ha modificato l'art. 2, co. 8 e 8-bis, D.P.R. 22.7.1998, n. 322

■ Il credito base imponibile quadro IK (sez. II e III **NON RETRIBUTIVO**), l'importo di **rigo IS96, colonna 5**, **deve essere portato in diminuzione dell'importo di rigo IR26 o in aumento del rigo IR27 del quadro IR.**

IR26 Importo a debito

,00

IR27 Importo a credito

,00

DICHIARAZIONE IRAP 2017

LE NOVITA' DEL MODELLO: QUADRO IS

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

art. 5, D.L. 22.10.2016, n. 193

La norma ha modificato l'art. 2, co. 8 e 8-bis, D.P.R. 22.7.1998, n. 322

■ Per i soggetti che determinano la base imponibile nel **quadro IK (sez. I retributivo)**, gli importi delle **colonne 5 dei righi da IS91 a IS95** per i quali è compilata la **colonna 3** devono essere **portati in diminuzione degli importi di colonna 11 o in aumento degli importi di colonna 14, della sezione III del quadro IR.**

Sez. III
Ripartizione regionale
della base imponibile
determinata su base
retributiva
(attività istituzionale)
nella sezione I del
quadro IK

Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Eccedenza precedente dichiarazione
1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR32	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo		
12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		

DICHIARAZIONE IRAP 2017

LE NOVITA' DEL MODELLO: QUADRO IS

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

art. 5, D.L. 22.10.2016, n. 193

La norma ha modificato l'art. 2, co. 8 e 8-bis, D.P.R. 22.7.1998, n. 322

■ Nell'ipotesi che dalla **sezione XVII del quadro IS** emergano crediti riferiti a diverse regioni o province autonome, gli stessi vanno riportati nella **colonna 11 o nella colonna 14 dei righi della sezione III del quadro IR** per i quali sono stati indicati in colonna 1 gli stessi codici regione riportati in **colonna 3 della sezione XVII del quadro IS**.

Sez. III
Ripartizione regionale
della base imponibile
determinata su base
retributiva
(attività istituzionale)
nella sezione I del
quadro IK

Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Eccedenza precedente dichiarazione
1	2	3	4	5	6
	,00		,00	,00	,00
IR32	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
7	8	9	10	11	
,00	,00	,00	,00	,00	,00
Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo		
12	13	14	15		
,00	,00	,00	,00		

**VERSAMENTI ACCONTI IRAP
TERMINI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IRAP**

Vedi slides precedenti

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Modifiche alle aliquote IRAP – co. 20 - 25

Tornano ad essere **applicate dal 2014 le previgenti aliquote IRAP**

- banche ed altri soggetti finanziari: 4,65%;
- imprese di assicurazione: 5,90%;
- imprese concessionarie per la gestione di servizi ed opere pubbliche, diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori: 4,20%;
- soggetti operanti nel settore agricolo: 1,90%;
- **altri soggetti (aliquota ordinaria): 3,90%.**

Per le PA la disposizione non ha effetti sul metodo retributivo con aliquota 8,5%

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 - 25

Sono però fatti **salvi gli effetti** del co. 2 dell'art. 2, D.L. 66/2014, ai fini della determinazione dell'**acconto** relativo al periodo d'imposta 2014 secondo il **criterio previsionale**, che aveva comportato l'applicazione di aliquote intermedie tra quelle nuove e le previgenti.

Ciò al fine di **evitare**, nel caso di insufficienza dell'acconto (determinato sulla base di aliquote ridotte «transitoriamente vigenti»), l'**applicazione di sanzioni ed interessi**.

Il minor importo, a titolo di Irap, versato in acconto sarà, infatti, corrisposto in occasione del pagamento a saldo del IRAP 2014

DICHIARAZIONE IRAP 2017

Altre Informazioni IRAP - Quadro IS (ALCUNE SEZIONI)

La sezione I non deve essere compilata dagli utilizzatori del quadro IK in quanto le deduzioni spettanti sono unicamente quelle riportate nel quadro IK (non spettano quindi neppure per le attività commerciali le deduzioni da cuneo fiscale)

Le sezioni II – IV – V - VI non devono essere compilate dagli utilizzatori del quadro IK

La sezione III deve essere compilata solo dagli utilizzatori del quadro IK che siano dotati di contabilità generale separata ed hanno compilato nel corso degli esercizi precedenti il quadro EC (modello UNICO) delle deduzioni extracontabili per lo scomputo delle eventuali eccedenze

La sezione VII deve essere compilata per l'esposizione dei dati inerenti la rideterminazione dell'acconto

La sezione VIII deve essere compilata per l'esercizio delle opzioni

La sezione IX deve essere compilata per indicare i codici attività riferibili alle distinte sezioni del modello di dichiarazione IRAP

NOVITA' Altre Informazioni IRAP - Quadro IS

La sezione XIII ERRORI CONTABILI

Questa sezione è utilizzata dai soggetti che, nel rispetto dei principi contabili, hanno proceduto alla correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nell'esercizio di competenza, la cui **dichiarazione non è più emendabile ai sensi del co. 8-bis dell'art. 2 del Dpr. 322/1998**, nonché dai partecipanti a GEIE sui quali ricadono gli effetti di tale correzione.

Con la circolare dell'**AdE n. 31/E del 24 settembre 2013**, sono stati forniti chiarimenti interpretativi in merito al trattamento fiscale applicabile.

NOVITA' Altre Informazioni IRAP - Quadro IS

La sezione XIII ERRORI CONTABILI

La sezione va compilata:

nel caso in cui la dichiarazione sia una **dichiarazione integrativa a favore** ed è riservata ai contribuenti che per i **periodi d'imposta in cui gli errori sono stati commessi erano imprese in contabilità ordinaria** (ovvero partecipavano a GEIE in contabilità ordinaria).

Tali periodi devono essere precedenti a quello oggetto della dichiarazione integrativa (quindi precedenti al 2014)

NOVITA' Altre Informazioni IRAP - Quadro IS

La sezione XIII ERRORI CONTABILI

La sezione va compilata:

nel caso in cui la dichiarazione sia una **dichiarazione integrativa a sfavore** nella quale, tuttavia, confluiscono gli effetti di **correzioni di errori contabili considerati “a favore”** commessi in periodi d'imposta precedenti al 2014.

I righe da **IS56** a **IS79** vanno compilati al fine di evidenziare le risultanze delle riliquidazioni dei precedenti periodi d'imposta autonomamente effettuate dal contribuente.

Tale riliquidazione produce effetti con riferimento al valore della produzione ai fini IRAP (compilare tanti riquadri della sezione quanti sono i periodi d'imposta da riliquidare

POSSIBILITA' COMPENSAZIONE IRAP

(Agenzia delle Entrate risoluzione 29 Luglio 2008 n. 321/E)

Il credito IVA annuale può essere compensato con le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e dipendente, addizionali comunale e regionale e con l'IRAP, nel rispetto delle condizioni, dei termini e dei limiti sopra richiamati utilizzando il modello F24 ordinario (tenuto conto dei limiti di ammontare e di visto sulla dichiarazione IVA introdotti dal D.L. 78/2009).

Laddove dalla compensazione residuino debiti relativi alle ritenute alla fonte operate per l'IRPEF, addizionali comunale e regionale e all'IRAP dette somme dovranno essere versate mediante l'utilizzo dell'apposito modello F24 Enti Pubblici (F24 EP) - soggetti Tabella A allegata alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720, titolari di conti presso le tesorerie provinciali dello Stato.

(Agenzia delle Entrate - istruzioni IRAP par. 5.3 pag. 78)

Fino ad ora l'Agenzia aveva sempre escluso la possibilità di utilizzare la compensazione sia per credito IRAP retributivo che commerciale.

La limitazione viene esplicitamente confermata per l'utilizzo di crediti IRAP ma solo derivanti dall'applicazione del metodo retributivo (art. 10-bis, comma 1, D.Lgs. 446/1997).

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Modifiche disciplina IRAP agricoltura - co. 70 - 72

A decorrere dal 1° gennaio 2016, sono esclusi dall'**ambito soggettivo IRAP (abrogata lettera d e aggiunta la lettera c-bis all'art. 3, co.1 decreto IRAP)** i soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'art. 32 del Tuir (*imprenditori agricoli*), i soggetti di cui all'art. 8 del D.lgs. 227/2001 (*cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli*), nonché le cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 10 del Dpr. 601/1973

N.B. gli ENC e le PA che svolgono attività agricola mantengono la soggettività passiva nella parte istituzionale???

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Deduzioni IRAP dipendenti stagionali - co. 73

Attraverso l'intervento in questione viene estesa la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP di cui all'**art. 11 co. 4-octies, secondo periodo, del D.Lgs. 446/1997** anche per i lavoratori stagionali nei limiti del 70 % della differenza ivi prevista.

Tuttavia, i lavoratori in questione devono risultare impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

La norma si applica a partire dal 1° gennaio 2016

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Deduzioni IRAP dipendenti stagionali - co. 73

L'impostazione dell'**art. 11 co. 4-octies, primo periodo del D.Lgs. 446/1997** ove si prevede che la deduzione è riservata ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del Decreto IRAP.

Gli ENC e le PA potrebbero essere esclusi

DUBBIO: si potrebbe ritenere che la norma trovi applicabilità per il personale stagionale impegnato nelle attività agricole (art. 9) e commerciali (art. 5 per opzione).

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 - 25

Si ricorda che: dal **2015** per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli art. da 5 a 9, è ammessa in deduzione **la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei co. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dell'art. 11 D.lgs. 446/1997**

Per i produttori agricoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto IRAP e per le società agricole di cui all'[art. 2](#) del D.lgs. 99/2004 la deduzione è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente gli stessi requisiti.

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 - 25

Si ricorda che: In particolare per i produttori agricoli la deduzione spetta **anche per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato** impiegato nel periodo d'imposta, purchè abbia **lavorato almeno 150 giornate** e il **contratto** abbia una **durata almeno triennale** (art. 11, co. 4-octies, secondo periodo, e 1.1, D.Lgs. 446/1997): tale disposizione subordinata alla previa **autorizzazione della CE**, richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (art. 1, co. 25, L. 190/2014) è stata successivamente abrogata dall'art. 2, co. 1, lett. b), del D.L. 4/2015, conv. Legge 34/2015.

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 - 25

Si ricorda che: La rilevanza fiscale attribuita al costo del personale a tempo indeterminato, al netto delle predette deduzioni, contenuta nell'art. 11, co. 4-octies, D.Lgs. 446/1997, comporta, pertanto, una riduzione dell'importo deducibile – ai fini delle imposte sui redditi Ires/Irpef – dell'Irap relativa al costo del lavoro

Rimane, in ogni caso, invariata la possibilità di dedurre il 10% dell'Irap versata nel periodo d'imposta, forfetariamente riferita alla quota imponibile, ai fini del tributo regionale, degli interessi passivi ed oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi della medesima natura (art. 6, co. 1, D.L. 29.11.2008, n. 185)

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 - 25

Si ricorda che: Dal 2015, ai soggetti a cui spettano le predette agevolazioni, ma che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP determinata secondo le disposizioni del D.lgs. n. 446 del 1997

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (art. 17 D.lgs. 241/1997) dal 2016 (anno di presentazione della corrispondente dichiarazione IRAP)

N.B. - può accedere al beneficio ordinario (non al credito d'imposta) il soggetto passivo IRAP che non dispone di lavoratori subordinati, bensì di collaboratori occasionali o a progetto

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 – 25

Circolare AdE n. 6/E/2015

Si ricorda che: Afferma che il provento contabilizzato a conto economico per effetto del riconoscimento del credito d'imposta costituisce una sopravvenienza attiva, che concorre integralmente alla determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 88 del TUIR.

Diversamente, il credito d'imposta non rileva ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, non essendo previsto come componente di reddito dagli articoli 53 e 54 del TUIR

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 – 25

Si ricorda che: N.B. - La speciale deduzione non è applicabile per gli ENC e le PA che determinano la base imponibile IRAP secondo il metodo retributivo.

Stante la formulazione del comma 4-octies si poteva ritenere che la deduzione fosse invece applicabile in riferimento alla base imponibile per il metodo produttivo e per le attività agricole sul personale di tale settore

Su tale ultimo aspetto è indispensabile una conferma esplicita da parte della AdE assente fino alla fine del 2015 (*vedi nel seguito*)

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 – 25

Circolare AdE n. 22/E/2015 del 9 giugno 2015

La circolare non ha, sul punto, fornito specifiche ed esplicite indicazioni di conferma della bontà dell'interpretazione possibilista per gli ENC in generale ed in particolare per le PA

Vediamo le risposte maggiormente significative sul tema contenute nella circolare che sono fruibili per la determinazione della base imponibile IRAP ove applicabile la deduzione in esame in considerazione dei casi particolari contemplati

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 – 25

Circolare AdE n. 22/E/2015 del 9 giugno 2015, punto 1 - (Imprese operanti in concessione e a tariffa)

Queste imprese sono escluse, per espressa previsione di legge, dalle deduzioni sul cuneo fiscale.

La norma introduce un criterio di deducibilità “per differenza” tra il costo del lavoro complessivo sostenuto in relazione ai rapporti di impiego a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi del richiamato art. 11.

La circostanza che alcuni soggetti non beneficino di tutte le deduzioni previste non li esclude dall'applicazione del beneficio. Le public utilities, escluse ex lege dalle misure sul cuneo fiscale possono beneficiare della deducibilità integrale del costo sostenuto per i lavoratori impiegati a tempo indeterminato ai sensi del comma 4octies) in esame.

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 – 25

**Circolare AdE n. 22/E/2015 del 9 giugno 2015, punto 2 -
(Contratti di somministrazione)**

L'agevolazione risulta, dunque, correlata alla natura del rapporto di impiego tra il datore di lavoro e i propri dipendenti.

Pertanto, *a prescindere dalle modalità di articolazione del contratto di somministrazione [a termine/indeterminato], si ritiene che il beneficio spetti a condizione che il rapporto contrattuale sottostante [tra datore di lavoro e dipendente] sia a tempo indeterminato.*

Il beneficio è riconosciuto in capo all'utilizzatore per il periodo di effettivo impiego del personale somministrato.

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 – 25

Circolare AdE n. 22/E/2015 del 9 giugno 2015, punto 2 - (Distacco del personale)

In relazione al distacco di personale, ai sensi della nuova disciplina, sono deducibili dalla base imponibile IRAP dell'impresa distaccante i costi sostenuti in relazione al personale dipendente distaccato *impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato*, con conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di rimborso, delle spese afferenti al medesimo personale.

Nulla dice l'AdE, ma si deve ritenere che la stessa deducibilità, fermo l'irrilevanza presso il distaccante (che considera ricavi e costi relativi), debba essere consentita per il costo degli stessi dipendenti a tempo indeterminato anche in capo al soggetto passivo IRAP distaccatario utilizzatore

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 – 25

Circolare AdE n. 22/E/2015 del 9 giugno 2015, punto 5 – (costo accantonamento TFR)

Le quote di TFR maturate a partire dall'esercizio 2015 [primo periodo di applicazione della norma per i c.d. "solari"] – compresa la rivalutazione di quelle accantonate fino a tutto il 2014 – rientrano a pieno titolo nella determinazione delle spese per il personale dipendente deducibili trattandosi di costi sostenuti a fronte di debiti certi a carico del datore di lavoro.

Per gli accantonamenti effettuati a partire dal 2015 per eventuali oneri futuri connessi al rapporto di lavoro, costituendo poste di natura estimativa indeducibili dall'IRAP, non rientrano nel calcolo del costo del lavoro ammesso in deduzione; tali oneri assumeranno rilevanza al verificarsi dell'evento (circolare n. 12/E/2008)

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 – 25

**Circolare AdE n. 22/E/2015 del 9 giugno 2015, punto 5 –
(impieghi a tempo determinato)**

La norma è finalizzata ad incentivare gli impieghi a tempo indeterminato; *sono esclusi dalla deduzione i costi per i rapporti di lavoro regolati a tempo determinato*

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 – 25

Le **istruzioni e il modello IRAP quadro IK e IS** paiono sciogliere ogni dubbio in merito alla possibilità di consentire la deduzione di cui all'art. 11, co. 4-octies del D.lgs. 446/1997:

- agli ENC privati (art. 3, co. 1, lett. e);
- agli ENC pubblici (art. 3, co. 1, lett. e-bis).

N.B. - La deduzione è limitata alla formazione della base imponibile IRAP per l'attività commerciale (solo in presenza, per le PA, di opzione – a questo punto ancora più conveniente - per il metodo misto di formazione in base all'art. 10-bis, co. 2 e quindi art. 5 del D.lgs. 446/1997) e per l'attività agricola (art. 9 D.lgs. 446/1997)

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 – 25

Le istruzioni e il modello IRAP quadro IK e IS

Sezione II – attività commerciali – rigo IK20, col. 5 deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, co. 4-octies:

Per le PA le istruzioni indicano l'ammontare della deduzione pari al costo residuo per il personale dipendente di cui all'art.11, co.4-octies e collegano il dato alle istruzioni del rigo IS7, della sezione I “Deduzioni articolo 11 D.Lgs. n. 446/97” del quadro IS;

Precisazione Costi Promiscui: se i redditi dei ricercatori e dei docenti, i contributi e le spese suddette riguardano soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 – 25

Le istruzioni e il modello IRAP quadro IK e IS

Sezione III – attività agricole - rigo IK24, col. 4

Per le PA le istruzioni indicano l'ammontare della deduzione pari al costo residuo per il personale dipendente di cui all'art.11, co.4-octies e collegano il dato alle istruzioni del rigo IS7, della sezione I "Deduzioni articolo 11 D.Lgs. n. 446/97" del quadro IS

Precisazione Costi Promiscui: contrariamente a quanto avviene in attività commerciale nell'attività agricola non è comune ipotizzare la presenza di costi promiscui (in genere nell'attività agricola il personale è completamente dedicato con contratto di lavoro ad hoc

Art. 1, co. 20 – 25 Legge 190/2014 (Stabilità 2015)

Costo deducibile ai fin iRAP

Si evidenzia che il costo del personale da assumere è quello rilevabile dalla voce B.9) dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del c.c. (e specifico riferimento per eventuali altre tipologie di prospetto stabilite dalla disciplina contabile delle singole P.A.) e comprende:

- le retribuzioni correnti e accessorie;
- i contributi previdenziali;
- i costi per ferie, permessi, ecc. non godute;
- l'accantonamento T.F.R. o T.F.S.

Art. 1, co. 20 – 25 Legge 190/2014 (Stabilità 2015)

Costo deducibile ai fin iRAP

Quindi gli ENC, al fine di determinare il valore da inserire per differenza come deduzione dovranno individuare e determinare il costo del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

- per la parte direttamente ed esclusivamente afferente lo svolgimento dell'attività commerciale o agricola;
- per la parte promiscuamente riferibile all'attività commerciale o agricola in ragione dell'applicazione del criterio proporzionale di attribuzione.

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Modifiche alle aliquote IRAP – co. 20 – 25

Si ricorda infine che: nei periodi d'imposta **2015 e 2016** applicate **le consuete aliquote IRAP**

- banche ed altri soggetti finanziari: 4,65%;
- imprese di assicurazione: 5,90%;
- imprese concessionarie per la gestione di servizi ed opere pubbliche, diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori: 4,20%;
- soggetti operanti nel settore agricolo: 1,90%;
- **altri soggetti (aliquota ordinaria): 3,90%.**

Per le PA la disposizione non ha effetti sul metodo retributivo con aliquota 8,5%